

Ricorso in Cassazione
di Provenzano Antonino

contro la

Congregazione di Carità di Marsala

1^o Leg. Civile = 15 febbraio 1934

P.M. propone l'accoglimento

Affare di becina

Liquidazione della quota
Giulianetti

Versate a Enrico e Gemina
Giulianetti £ 82,000
il 1° settembre 1928

Avv. IVANOE BONOMI

CORSO UMBERTO I, 164 (PAL. MARIGNOLI)

ROMA

TELEFONO 80-530

Di queste pratiche tenni sempre informata la signora Erminia Giulianetti, sia parlando direttamente, sia a mezzo dell'avv. Provenzano, ~~in quanto a quanto in una lettera del 1928~~

Accolta dagli eredi Giulianetti la cifra di lire ottantadue mila a completa liquidazione della partecipazione del defunto Giulianetti nel Pastificio di Cecina, detti eredi Enrico ed Erminia, con regolare mandato, incaricarono me e l'avv. Provenzano di riscuotere insieme o disgiuntamente la somma.

Andai io solo a Cecina dove, con atto regolarmente stipulato il 28 Agosto 1928 davanti a Notaio, gli eredi Giulianetti si ritirarono dalla Società che si impegnò a cambiare in conseguenza la propria ragione sociale.

Incassai lire ottantaduemila, in due assegni circolari del Montel dei Paschi di lire quarantamila ciascuno, più lire duemila in contanti. L'intera somma versai all'avv. Provenzano, che mi rilasciò ricevuta in data 1 Settembre 1928, con l'incarico di versarla ai signori Enrico ed Erminia Giulianetti.

Col migliori saluti

Ivanoe Bonomi

PASTIFICIO CECINESE

Società GIULIANETTI, NOCENTI & C.
CECINA

Cecina, li 28 Marzo 1928 Anno VI°
(Livorno)

RACCOMANDATA

=====

Ill./mo Sig. Avv. Ivano Bonomi

ROMA

=====

Eccellenza,

Approfitto della gradita Sua conoscenza personale avvenuta in occasione della sua visita al Pastificio Cecinese del quale sono comproprietario, ~~per~~ pregare l'EV. a volermi comunicare se è fosse disposta di prendere sotto la sua tutela una causa civile in via di sistemazione, riguardante un mio cugino, il quale deve essere liquidato dalla Società "SOLVAJ" di Rosignano per una somma che oltrepassa le L. 100 mila.-

Nel caso che l' E.V. accettasse tale incarico, gradirei conoscere il giorno e l'ora che dovrei presentarmi al suo Ufficio per un colloquio e per consegnare all' E.V. i documenti necessari per lo svolgimento della predetta causa.

In attesa di una S. cortese risposta in merito, La saluto col massimo ossequio

Iacopini Giuseppe

Indirizzo: Cav. Giuseppe Iacopini - CECINA -



La rinnovamento è fatto.
Quanto al pagamento la
signora accede alla proposta
di metà subito, e l'altra
metà in rambiali a quattro
mesi. La anzidetta somma
la signora chiede l'interesse
dello sconto.

Io compilo di essere
alla fine delle laboriose
trattative e mi auguro di
avere da lei una risposta
favorevole.

Con cordiali saluti.

Cognome (ad) Lambertini, 7 Maggio
1928

Ha ieri riferito il
vostro colloquio alla signora Emma
via Giuliberti. Come prevedevo
ho incontrata una resistenza
fortissima. La signora, che ~~refers~~
interpreta ~~anche~~ le disposizioni
il patello, si è mostrata ~~risoluta~~
~~proposta a~~ ~~costare~~ resta ad ^{assolutamente} accedere
alla sua proposta di transazione
insistendo sulle lire 74 mila, ~~che~~
~~reputa~~ ~~deve~~ ~~essere~~

Dopo lunga insistenza a parte
mia per una volontà decisiva
sione, ha finalmente consentito
a ridurre a lire 90 mila
le sue pretese. Ed Ella può
convincere i suoi soci del
fastidio ad accedere a
questa cifra, ~~la transazione~~

Roma, 22 febbraio 1930

Caro Colucci,

La ~~storia~~ ~~controversia~~ fra il
Pastificio di Cecina e ~~la signora~~ gli eredi
Giulianetti ~~che~~ ~~controversia~~ ~~e~~ ~~era~~
~~in~~ ~~disputa~~ ~~controversia~~ si disputava
se la quota ^{reale} del defunto Giulianetti
era ~~di~~ ^{veramente} di cento ~~e~~ ~~di~~ ~~due~~ ~~cento~~
mila lire, potendosi, da alcune annota-
zioni ~~che~~ ~~si~~ in verità molto equivocate, dubitare
si trattasse di una quota di duecentomila.

Il mio primo viaggio a Cecina, per
incarico della sig. Emma Giulianetti, ebbe
per scopo di accertare questo punto. Cin-
che potetti fare esaminando i bilanci
e tutti i conti sociali, interrogando
i componenti la Società e verificando
le scritture sociali. Da tutto ciò ~~si~~

~~tratto~~ ~~trassis~~
~~avuto~~ il fermo convincimento che
la quota Giulietti fosse di lire
centomila.

Riferito alla cliente questo mio convin-
mento e avuta il benestare, ho ini-
ziate le pratiche per la liquidazione.

~~La~~ ~~devo~~ ~~era~~ Il capitale sociale
era stato in parte assorbita per
colmare le perdite della Società, cui
come risultava dai bilanci delib-
eramente approvati. Perciò agli eredi

Giulietti, ^{che avevano fatto a una determinata data domanda di recessione}
~~spettava una somma~~
secondo i 2 dirigenti

il Pastificio ^{all'incirca} ~~era~~ ~~di~~ ~~lire~~ ~~settant~~
una somma notevolmente inferiore alle 82.000 ^{centa}
~~lire~~ ~~che~~ ~~si~~ ~~poterono~~ ~~incassare~~

la cifra ^{indicata} nel ^{libro}
che si poterono poi incassare. Sulla cifra indicata
costo ~~la~~ ~~questa~~ ~~cifra~~ ~~era~~
dal Pastificio si

nel Partecipato di Cecilia Enrico ed Ermesina
i detti eredi, ~~settimo~~ ~~assunto~~ 3
con regolare innominato, incaricati ^{comuni}
me e l'avv. Provenzano di
trascrivere insieme o disgiunta-
mente la somma.

Andar' io solo a Cecilia dove
con atto regolarmente stipulato
22 agosto 1928
davanti a notario ~~si fece~~ ~~definito~~
~~di~~ ~~si~~ ~~si~~ ~~si~~ ~~definito~~ gli eredi Giulianelli
confermarono il loro ritiro dalla Società che
~~intende~~ si impegna di cambiare la ragione
sociale.

Incassai £ 82 mila, in due assegni circolari
del Monte dei Paschi di £ 40.000 l'uno, più lire
duecenta in contanti. Il tutto versai all'avv. Proven-
zano, che mi rilasciò ricevuta in data
1° settembre 1928, con incarico di versare la
predetta somma ~~per~~ ai sig. Enrico e Ermesina
Giulianelli.
Con i migliori saluti.

~~un'azienda in tutto? inferno~~

aperta ~~una~~ ^{una} ~~disposizione~~ ^{disposizione}. Parrebbe
lettere furono scambiate fra me
e il sig. Lamberti ^{del Pastificio Ceccese,} sig. Lamberti
venne pure a Parma, e finalmente
l'accordo venne raggiunto sulla
cifra di lire ottantadue mila.

Di queste pratiche tenni sempre
informata la signora Primitia Giulianetti,
sia ~~si~~ parlando direttamente
sia a mezzo del genero avv. Puvion ^{quasi}
che allora godeva la sua intera
fiducia. ~~Avanti~~

Accolta dagli eredi Giulianetti
la cifra di lire ottantadue mila
a completa liquidazione della
partecipazione del defunto Giulianetti.

Roma, 22 Febbraio 1930

CARO COLUCCI,

Tra il Pastificio di Cecina e gli eredi Giulianetti si disputava se la quota sociale del defunto Giulianetti era veramente di cento mila lire, potendosi, da alcune annotazioni, in verità molto equivoche dubitare si trattasse di una quota di duecentomila.

Il mio primo viaggio a Cecina, nel febbraio 1928, per incarico della signora Erminia Giulianetti ebbe per scopo di assodare questo punto. Ciò che potetti fare esaminando i bilanci e tutti i conti sociali, interrogando i componenti la Società e verificando le scritture sociali. Da tutto ciò trassi il fermo convincimento che la quota Giulianetti fosse di lire centomila.

Riferito alla cliente questo mio convincimento e avutono il bene stare, ho iniziate le pratiche per la liquidazione.

Il capitale sociale era stato in parte assorbito per colmare le perdite della Società, così come risultava dai bilanci debitamente approvati. Perciò agli eredi Giulianetti, che avevano fatto a una determinata ^{data} domanda di recesso, spettava, secondo i dirigenti il Pastificio, una somma notevolmente inferiore alle 82.000 lire che si poterono poi incassare. Sulla cifra indicata dal Pastificio si aprì una lunga discussione. Parécchie lettere furono scambiate fra me e il signor Lamberti del Pastificio Cecinese e finalmente l'accordo venne raggiunto sulla cifra di lire ~~ottantadue mila~~ ^{ottantadue mila}.

Di queste pratiche tenni sempre informata la signora Erminia Giulianetti, sia parlando direttamente, sia a mezzo dell'avv. Provenzano, ~~(che allora godeva la sua intera fiducia)~~

Accolta dagli eredi Giulianetti la cifra di lire ottantadue mila a completa liquidazione della partecipazione del defunto Giulianetti nel Pastificio di Cecina, detti eredi Enrico ed Erminia, con regolare mandato, incaricarono me e l'avv; Provenzano di riscuotere insieme o disgiuntamente la somma.

Andai io solo a Cecina, dove con atto regolarmente stipulato il 28 Agosto 1928 davanti a Notaio, gli eredi Giulianetti si ritirarono dalla Società che si impegnò a cambiare in conseguenza la propria ragione sociale.

Incassai lire ottantaduemila, in due assegni circolari del Mont^e dei Paschi di lire quarantamila ciascuna, più lire duemila in contanti. L'intera somma versai all'avv. Provenza, che mi rilasciò ricevuta in data 1 Settembre 1928, con l'incarico di versarlo ai signori Enrico ed Ermina Giulianetti.

Con migliori saluti

FERDINANDO COLUCCI
AVVOCATO
ROMA (4) - VIA DEL TRITONE 201
TELEF. 1193

Roma, 21 Febbraio 1930

A S.E. l'On. Prof. Avv. Ivano Bonomi
Piazza della Libertà, 4

ROMA

Caro Bonomi,

la difesa dei coniugi Provenzano afferma che il giorno 28 agosto 1928 dinanzi al notaio Guidi in Cecina fu liquidata alla signora Giulianetti e al di lei fratello Enrico, quale quota spettante al defunto Giulio Giulianetti nella Società Giulianetti Nocenti & C. la somma di lire centomila.

Poichè di detta liquidazione per incarico ricevuto dalla signora Erminia Giulianetti ti sei occupato di persona recandoti in Cecina, dove concludesti la transazione, in forza della quale portasti in Roma alla Giulianetti e al di lei fratello Enrico la somma complessiva di L. 82.000, così ti prego di volermi ciò cortesemente dichiarare per iscritto per dar modo alla mia cliente di ristabilire, anche in ordine a questo punto contestato, la verità dei fatti.

Ti ringrazio e con cordiale amicizia

Fermo Arco De ^{ma}
Foluccini

A Sua Eccellenza

l'On. Prof. Avv. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà 4

ROMA

Egregio cav. Lambertini,

Roma, 22 febbraio
1930

Le sarei gratissimo di un favore.

ella ricorda certo la questione Pasquale Eredi Giubianetti. Io recai costi a liquidare la partecipazione Giubianetti riscontando lire ottanta due mila, cifra concordata, dopo lunga disamina e frequente scambio di lettere, fra il marzo e l'agosto 1928.

Ora la sig. Emilia Giubianetti è in aspra lite col genero avv. Provenzano e tutti i rapporti di famiglia, ~~le~~ le ire reciproche, le contese, i sospetti servono per alimentare la vertenza giudiziaria, nella quale sono stato citato a testimonianza. Io consegnai all'avv. Provenzano (allora persona di fiducia della Giubianetti) le per

parecchie lettere che ci si anno a loro
scambiate per ~~addivenire~~ arrivare
alla cifra di 82 mila lire, e ora
posso quindi ricostruire con esattezza
le vicende di quella trattativa.

Le sarei grata se pertanto ella volesse essermi
~~utile~~ ~~che~~ ~~essermi~~ cortese di indicarmi:

a) quale era il conto del Pastificio ^{anni}
per cui la quota di 100 mila lire del
deputato Giulianetti si riduceva di molto per
effetto delle perdite ~~sub~~ di esercizio.

b) quali furono, ~~le~~ ~~mie~~ ~~cont~~ ~~per~~ ~~le~~
anche sommariamente, le fasi

~~di~~ ~~con~~ attraverso alle quali giungeremo a
metterci d'accordo sulla cifra di lire
82.000.

Mi perdoni la noia e mi creda,
con i più cordiali saluti,
Suo devot.

Bonomi Franco
Ricordo da Sua Eccellenza la somma
di lire 82.000 che mi obbliga di conpa-
re subito ai due coeredi: Branda e di Saverio
quell'entrate in consegna dall'atto di recesso
dell'ac. societ. gub. n. 111/1928
arr. Simone Provenzano

~~Der Kurs der Aktien 1908
Der Kurs der Aktien 1908
Der Kurs der Aktien 1908
Der Kurs der Aktien 1908
Der Kurs der Aktien 1908
Der Kurs der Aktien 1908
Der Kurs der Aktien 1908
Der Kurs der Aktien 1908
Der Kurs der Aktien 1908
Der Kurs der Aktien 1908~~

1908

Monte dei Paschi

Assegno Circolare

N. 0694584

di L. 40.000

Assegno Circolare

N. 0694580 L. 40.000

all'ordine del sigg.

Giulianetti Volenti & C.

Cecina agosto 28 - 1928

PASTIFICIO CECINESE

Società NOCENTI, IACOPINI & C.

CECINA

Cecina, li 24 Febr. 1930 VIII^o

S. E. Avv. IVANOE BONOMI - Corso Umberto I^o , N°184

R O M A

Mi faccio un dovere di rispondere con sollecitudine alla gradita Sua del 22 c.m.

Mi permetta di fare una considerazione a priori e cioè che é proprio vero che la farina del diavolo va in crusca.

Le fasi per cui arrivammo alla composizione della vertenza Pastificio Cecinese - Eredi Giulianetti é stata abbastanza laboriosa.

In un primo tempo la pratica fu affidata a S. E. l'onorevole Riccio, ma da questi fu abbandonata.

In data 7 Maggio 1927 l'incarico fu affidato all' E. V. e gli Eredi Giulianetti , a suo mezzo, domandarono una liquidazione di L. 200 mila.- Liquidazione pretesa ~~ingiustamente~~ per il fatto che il defunto Comm. Giulio Giulianetti a suo tempo sottoscrisse L. 200 mila di capitale sociale, ma effettivamente ne versò L. 100 mila il giorno 20 Gennaio 1927.-

Detta somma fu ottenuta con lo sconto di una cambiale di L. 100 mila a firma del fu Comm. Giulio Giulianetti e a gira del sottoscritto e la differenza ~~per~~ fra il ricavo netto e le L. 100 mila - in L. 2951.70 - furono prelevate dal predetto Comm. Giulianetti sul suo conto Magona di Cecina in data 5 Gennaio 1927.-

Dopo diverse lettere contumeliose dell'Avv. Provenzano a n/ riguardo ebbe luogo la sua prima gita a Cecina e l'E.V. consultati tutti i libri contabili del Pastificio Cecinese e della Magona di Cecina, si convinse che la liquidazione delle quote Eredi Giulianetti doveva essere fatta in base alla quota di L. 100 mila effettivamente versate.



PASTIFICIO CECINESE

Società NOCENTI, IACOPINI & C.

CECINA

Cecina, li 24 Febr. 1930 VIII^o

(2)

Segue: S.E. Avv. IVANONE BONOMI = ROMA =

Dopo lo scambio di diverse lettere per dimostrare alla E.V. le perdite subite per effetto dell'esercizio 1927 e per uno speciale riguardo alla E.V. si arrivò alla transazione in L. 85.000 invece di L. 62561.95 che effettivamente dovute per effetto delle perdite subite.-

In calce alla presente trascriviamo il conteggio di dare e di avere effettivo del fu Comm. Giulio Giulianetti dal quale risulta un suo credito nelle predetta cifra di L. 62561.95 tramsata in L. 85.000 regolarmente versate all' E.V.-

Sempre qui per tutti quegli scolarimenti che potessero occorrerle gradisca i miei distinti ossequi.

du
hauterston

Quota capitale sottoscritta.....L.	200.000.00
.....L.
Sua quota versata.....L.	100.000.00
Sua quota parte perdite esercizio 1927.	L. 30.000.00
Interessi sulle L.100 mila non versate	" 7438.95
	<hr/>
L. 100.000.00	L. 37438.95
RESIDUO SUO AVERE	" 62561.05
	<hr/>
L. 100.000.00	L. 100000.00
.....L.



P.S.- Nel suddetto conteggio non è compresa la quota parte perdite - per mesi sette - dell'esercizio 1928.

Telegrammi: PASTIFICIO - CECINA
Telefono: N. 11



PASTIFICIO CECINESE

Società NOCENTI, IACOPINI & C.ⁱ

CECINA



S. E.

AVV. IVANO E BONOMI

R O M A

H=====H
CORSO UMBERTO I°, N°184



MONTECATINI
OPPORTUNO CONTINUARE
LA CURA A DOMICILIO



Roma 19 maggio 1933

Caro Bonous;

io sono creditore della defunta Guiliauetti non soltanto per onorarii di primo grado ma anche di secondo e mi sorprende come le parti condivise non vi abbiano pensato.

Ti prego di accautouare la somma di $\text{L. } 25.000$ /Venti e cinquecento/ salvo liquidazione: penso che ci potremmo accordare bonariamente.

Sarei intervenuto all'atto ma ho una grave forma di intossicazione e il medico mi ha proibito di alzarmi.

La cosa ti potrà essere confermata da Roverano che ieri l'altro è stato in casa mia.

Ricordati che le spese e gli onorarii a carico di Emma Guiliauetti devono gravare sulla mano ereditaria perché rappresentano debiti della defunta.

Ti saluto e ti ringrazio

F. Colucci

Avv. IVANOE BONOMI

PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 4

ROMA

TELEFONO 31-321

Gregorio

*Fin
all'*

per

S.E. PROF.

IVANOE BONOMI

R O M A

AVV. TITO STADERINI

Piazza della Libertà, 4

ROMA

Perisimo Inquet

Circa Umberto D.

Provenzano

Ahese capetta

Roma, 6 dicembre 1933

gent. Signora Sabina e Maria Gabriella,

Il prof. Giuseppe Reina,
che presta le sue cure ^{mediche} alla loro
defunta madre, mi avvertì che
(da che ignoravo) che lei aveva
~~dato tempo fino al luglio 1931~~
~~impiegato e ~~firmato~~ un giudizio~~
per ottenere il pagamento delle
sue prestazioni, ~~e ~~che~~~~
gli ho risposto che avevo, per
incarico da loro conferitomi, trenta
mille lire quattromila, e che
poter, ~~per~~ evitare nuove
azioni giudiziarie, consegnare
la somma, che a tale fine,
era stata lasciata in mie
mani.

Oggi il prof. Reina, assistito
dal suo legale avv. Intorchi, ha ritirato
le lire quattromila rilasciandomi

regolare giustizia, ma facente
espressa riserva di ogni suo
maggiore diritto per salvo delle
sue prestazioni e per tutte
le spese e competenze del giudice
presso la R. Pretura di Roma.

Dichiaro pertanto
~~che con~~ che con
il pagamento ^{testato} effettuato io
ho data intera esecuzione
agli accordi intervenuti, e
prego loro i miei migliori
ossequi.

des.

ALLA ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

RICORSO di

PROVENZANO ANTONIO, in proprio e interveniente volontario quale erede universale del defunto fratello Francesco, e quale procuratore di Provenzano Giuseppe, Giovanni e Vincenza maritata Quinci, rappresentato e difeso da S.E.L'Avv. Ivano Bonomi C.O.S.S.A. e dall'Avv. Simone Provenzano, e domiciliato nello studio del primo in Piazza della Libertà 4, Roma

CONTRO

la CONGREGAZIONE DI CARITÀ DI MARSALA, rappresentata dal sig. Avv. Pace Francesco di Sebastiano, quale Commissario Prefettizio della stessa

per

annullamento della sentenza del Tribunale Civile di Trapani, pronunciata l'11 Febbraio 1933 XI, registrata il 22 marzo 1933, e notificata ad istanza della Congrega il nove aprile corrente anno.

FATTO

Con atto pubblico del 5 Novembre 1886, Provenzano Giuseppe comprò in un pubblico incanto, dalla Congregazione di Carità di Marsala, alcuni lotti di un fabbricato pagandone il relativo prezzo. Gli immobili acquistati erano soggetti a canoni e a pesi, tra cui (come si legge nell'atto Notaio Pitone) all'obbligo "di pagare annualmente complessive Lire 280.50 in favore dell'Arciconfraternita di S. Giuseppe, per elemosina di una rata delle messe da celebrarsi nella Chiesa di detta Opera Pia".

Il 24 Febbraio 1928 la Congregazione di Carità ingiunse di pagare agli eredi di Giuseppe Provenzano indicati in epigrafe,

Marsala, 8 - 11 Giugno 1951 e, revocando l'appellata sentenza, dichiarare che i legati di messa vanno soggetti alla prescrizione quinquennale e conseguentemente rigettare le opposizioni degli odierni appellati Provenzano avverso la coazione del 24 - 26 Febbraio 1948 ; condannando essi opposenti al pagamento della somma vi-chiesta in lire 2557.30

2) Condannarli all'interesse spese del 1° e 2° giudizio compensi di-fensivi, in conformità di legge, delegando il Giudice estensore della emittente sentenza, salvi tutt'altri diritti.

Al il procuratore legale Avv. Garibaldi Giannitrapani con-cludeva come segue :

PIACQIA AL TRIBUNALE

Risetta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.

- 1) Rigettare l'appello proposto dall'Avv. Pece, nella qualità espre-ga, avverso la sentenza del Pretore di Marsala;
- 2) Confermare l'appellata sentenza nel capo relativo all'applicazio-ne dell'ultimo capoverso dell'art. 2144 C.C. e al pagamento di sole L. 1227.15 , che eventualmente si possono vantare come credito del-l'appellante.
- 3) Accogliere l'appello incidenta relativo al capo delle spese one-ramente dell'art. 370 C.P.C., seggio la soccombenza e non possono comunque compensarsi non ricorrendo nessun giusto motivo.

Con la condanna alle spese tutte compresi i compensi difen-sivi del primo e secondo giudizio, salvis iuribus.

IN FATTO

Con atto 5 Novembre 1886 il Not. Pipitone di Marsala, Proven-zano Giuseppe fu Giuseppe comprò da potere della Congregazione di Ca-

rità di Marsala amministratrice dell'Ospedale S. Biagio di Marsala, e regolarmente autorizzata, una casa a primo piano di otto stanze, una casa terrana ed una bottega di tre vani, siti tutte in Marsala, Via Abate Damiano per il prezzo complessivo di L. 8290.50 soggetti da tutti immobili al pagamento annuale di L. 280.50 a favore dell'Arciconfraternita di S. Giuseppe per elemosina di messe da celebrarsi nella Chiesa di detta Opera Pia, al quale pagamento annuale si obbligò in perpetuo il Provenzano a partire dal 1° settembre 1886

Con regolare mandato di coazione 24 Febbraio 1928, notificato a 26 detto il tesoriere della Congregazione di Carità di Marsala (ai sensi della legge 24 Dicembre 1908 N° 797) ingiunse ai signori Provenzano Francesco, Antonino, Giuseppe, Giovanni e Vincenza fu Giuseppe, quali cinque degli otto figli ed eredi del Provenzano Giuseppe suddetto, il pagamento infra giorni trenta della somma di L. 2557.80 da loro dovuta per cinque ottave parti dell'intero debito di L. 4092.50 per arretri dei due legati di messe di cui nell'atto 5 Novembre 1886.

Con atto 24 Marzo 1928 i sigg. Provenzano citarono il tesoriere ed il commissario prefettizio della Congregazione di Carità di Marsala a comparire nanti il Pretore di Marsala, opponendosi al suddetto mandato di coazione per i seguenti motivi:

a) Perché la somma chiesta non è giustificata ed in ogni caso non è quella dovuta, essendo dovute soltanto le ultime cinque annualità.

4)

b) Perché tempo addietro vari acconti sono stati pagati dai Fratelli Francesco e Antonino Provenzano quali acconti trattandosi di un debito divisibile, vanno imputati ad essi due fratelli.

c) Perché il giudice non è integro, dovendo svolgersi anche in confronto degli altri eredi del defunto Provenzano Giuseppe, in contraddittorio dei quali deve anche farsi il conto.

Chiamata la causa all'udienze del 3 Febbraio 1930 dal Pretore di Marsala gli attori insistettero nei motivi di opposizione i convenuti ne chiesero il rigetto. Il Pretore con sentenza 8 - 11 Giugno 1931 ritenne prescritte le annualità dei legati anteriori al 1° Febbraio 1920, riducendo quindi a L. 1227.15 la somma dovuta dagli oppositori sino al 31 Agosto 1927.

Rigettò gli altri motivi di opposizione e condannò gli oppositori Provenzano a metà delle spese e competenze del giudizio, dichiarando compensata l'altra metà. Concesse la provvisoria esecuzione.

Tale sentenza con atti 9 e 14 Agosto 1932 ad istanza della Congrega di Carità e con riserva di appello, fu notificata ai sigg. Provenzano Antonino, Giuseppe, Giovanni, Vincenzo, l'Antonino anche quale erede del fratello Francesco morto nelle mura del giudizio e contemporaneamente furono i Provenzano precettati pel pagamento delle L. 1227.15

Con atti 24 e 26 agosto 1932 la Congrega di Carità propose appello avverso la suddetta sentenza lamentando che erroneamente il Pretore ritenne applicabile la prescrizione quinquennale e compensò metà delle spese, mentre era applicabile la prescrizione

trentennale non ancora verificatasi.

Chiamata la causa alla udienza di questo Tribunale del 28 Gennaio 1933, il procuratore della Congrega insistette nei suddetti motivi di appello, i Provenzano ne chiesero il rigetto e proposero appello incidente chiedendo la condanna della Congrega e tutte le spese e competenze del primo giudizio.

IN DIRITTO

1) Ritenuto che per ben decidere sull'applicabilità della prescrizione quinquennale o trentennale, è necessario stabilire l'indole giuridica dell'elemosina per la messa.

Ritenuto che in tale elemosina nata nei tempi antichi come offerta di pane e vino necessari per la celebrazione della messa, divenne poi un'offerta, prima in natura e poi in denaro, per il sostentamento del sacerdote che la celebrava. In seguito, pur essendo in pratica degenerata, rimase però sempre nel concetto del diritto canonico come offerta spontanea sulla quale il sacerdote non poteva contrattare sotto pena d'incorrere nel peccato di simonia e non dava quindi il diritto ad esperire alcuna azione legale sia al sacerdote che al fedele.

Il C.C. non ha alcuna disposizione sulla messa e relativa elemosina per cui, ai sensi dell'art. 3 delle preleggi, bisogna aver riguardo alle disposizioni che regolano materie analoghe, oppure ai principi generali di diritto.

Ritenuto che alcuni hanno creduto di riscontrare nella elemosina per la messa il carattere di una locazione d'opera,

la somma è il corrispettivo che il fedele dà al sacerdote per avere celebrato una messa.

Ma è facile rilevare che (ai sensi degli art. 1570 e 1627 C.C.) per la locazione di opere è necessaria una mercede ed un servizio. La mercede più o meno importante, secondo la fama e l'abilità di colui che la percepisce, ed il servizio con vincolo più o meno lato di subordinazione a colui che paga, non trattandosi di opere dell'ingegno. Nella specie (e prescindendo dal beneficio puramente spirituale nel quale creata e sacerdote contrarrebbero) manca evidentemente la possibilità di valutazione della abilità del sacerdote, perchè la messa celebrata dal Papa o dal più utile prete ha lo stesso effetto; manca ancora la libertà dei contraenti nella determinazione della mercede, perchè questa è stabilita unicamente dall'autorità ecclesiastica (appunto per evitare il mercato) e manca, infine e sostanzialmente, sia un servizio, data la natura spirituale dell'opera, sia una qualsiasi subordinazione a causa del fatto.

Ritenuto pertanto che è più corretto e rispondente alla índole della cosa, ritenere il contratto come una donatio sub modo ai sensi dell'art. 1051 C.C.

È una donazione perchè risponde al contesto della Chiesa che l'offerta sia spontanea, vi è un onere perchè con ciò si rimane nei principi religiosi nella celebrazione della messa non sia un corrispettivo del denaro ricevuto. Né sono necessarie le formalità volute dal C.C. agli art. 1056 e 1057, trattandosi di piccole somme per cui valgono le regole delle donazioni manuali

nelle quali non si richiede l'atto pubblico.

Se dunque in diritto canonico non vi è azione per esigere l'adempimento dell'elemosina della messa, in diritto civile vi è quando si tratti di obbligazione scritta, come quella in specie, appunto perchè la donazione obbliga il donante, salva la giustificazione dell'adempimento dell'onere, ai sensi dell'art. 1080. C.C.

2) Ritenuto che stabilita in tal modo l'indole giuridica dell'elemosina per la messa, è facile rilevare in riguardo al tempo in cui si prescrive l'azione del sacerdote per avere la somma, che l'onere di una donazione non è previsto in alcuno dei rapporti contemplati dal C.C. agli art. 139-140-141-144-146, i quali articoli non parlano dei veri rapporti giuridici a titolo di esemplificazione, ma di tassativa enumerazione, nè si può ricorrere a rapporti analoghi, versandosi in materia di disposizioni restrittive ed edicte come le costituzioni.

Nella specie non si tratta affatto di una rendita perpetua o vitalizia, nè può in alcun modo ritenersi che possa un legato di messa rientrare nella locuzione dell'ultima disposizione dell'art. 144 C.C. ove si dice che si prescrivono in cinque anni "gli interessi delle somme dovute e generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno e a termini periodici più brevi". Per tale motivo si pone in relazione a tutte le varie ipotesi dello stesso articolo e di quelli precedenti si vedrà che intende parlarsi degli accessori di un capitale o degli accessori degli interessi, come ricchezza mobile, prebende in natura, pesi imposti al conduttore, ecc.

«a un onere per mese evidentemente non è accessorio di interessi, né è accessorio di capitale (per quanto costituito su di un fondo) ma è capitale esso stesso ed ogni prestazione annua di tal genere ha carattere di debito distinto e indipendente l'uno dall'altro. È pacifico che la prescrizione quinquennale, per quanto considerata come breve, non è presuntiva di pagamento come quelle più brevi se prescrittiva della obbligazione. Lo scopo di tale prescrizione, nel concetto del legislatore, è quello d'impedire che, per negligenza o inosservanza del creditore, si accumulino ed aumentino il debito in modo che il debitore si veda costretto a pagare ad un tratto ed in unica volta più di quello che sia obbligato.

È quindi non soltanto il cumulo ma l'aumento del debito che ha voluto evitare il legislatore.

Tale aumento però non si verifica quando si tratta di un capitale a rate, perché allora (in qualunque tempo escusso) il debitore paga sempre non più di quello che si è obbligato in quanto si prescrive dalla legge che gli interessi, i fitti, ecc. si paghino con parte delle proprie rendite, ma il capitale con parte del proprio capitale.

Un debito in rate non costituisce poi un solo debito ma tanti debiti quanti sono le rate. È diritto si è ritenuto che non rientrano nella prescrizione quinquennale ma in quella ordinaria, trentennale gli interessi di un mutuo capitalizzati nel momento della stipulazione del contratto e pagabili fusi con le rate di capitale (come nei mutui del credito bancario) le spese di spedalità, le rette di amministrazione e quelle di ricovero, le indennità

per penali, i legati annui e carico di una eredità o per dotazioni, le spese di culto, le imposte, gli interessi moratori (per quanto su di questi ultimi e sulle imposte si dibatta), gli interessi compensativi e quelli che derivano dal giudicato, i frutti annui dovuti dal possessore in mala fede, ed in genere poi le prestazioni dovute per qualsiasi causa ad ogni dato periodo di tempo.

La celebrazione della messa è un onere, una prestazione da compiere, e quindi errò il Pretore nel ritenerla soggetta alla prescrizione quinquennale e va revocata in tali sensi la appellata sentenza.

5) ritenere che consegue da ciò il rigetto della opposizione dei Provenzani avverso il mandato di coazione in quanto essi non hanno riproposto in questo stadio del giudizio, in linea d'appello incidenti eventuali, alcun altro motivo di opposizione.

Ritenuto in ogni modo che la congrega ha giustificato con un certificato del Tesoriere l'ammontare attuale del debito dei convenuti di L. 4092.50 e che gli accenti sono stati pagati con collette intestate eredi Provenzani.

Ritenuto quindi che gli oppositori avrebbero dovuto apporre a tali prove le risultanze delle ricevute in loro potere, ciò che non hanno fatto, dimostrando così che il loro assunto è labile.

Ritenuto poi che trattandosi di un debito divisibile la Congrega poteva rivolgersi anche ad alcuni oppure ad uno solo degli obbligati per la parte da ciascuno dovuta, come ha

fatto. Non è il caso quindi di disintegrità del giudizio.

4) Ritenute che, stante la totale soccombenza dei Provenzano, essi vanno condannati al pagamento di tutte le spese e competenza del primo e del secondo giudizio (art. 370 C.P.C.) alla liquidazione delle quali può essere delegato l'estensore (art. 375 C.P.C.)

P. Q. A. IL TRIBUNALE

gentiti i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione.

Ammette per la forma ed accoglie nel merito l'appello proposto dalla Congrega di Carità di Marsala con atti 24 e 26 agosto 1932 avverso la sentenza 8-11 giugno 1931 del Pretore di Marsala e per lo effetto revoca in ogni sua parte tale appellata sentenza ed in luogo del primo giudice rigetta la opposizione proposta dai signori Provenzano con atto 24 marzo 1933 avverso il mandato di coazione a loro notificato il 26 febbraio 1928 dalla Congrega suddetta.

Rigetta l'appello incidente proposto dai Provenzano avverso la stessa sentenza.

Condanni i sign. Provenzano al pagamento delle incise spese, competenze e compenso del primo e del secondo giudizio e ne delega la passazione allo estensore, tranne le spese constatate e debite, che saranno liquidate nei modi di legge.

Così deciso in Trapani in Camera di Consiglio addì 11 febbraio 1933 dai sottoscritti registrati:

P. ti : Gambino - G. Prigali est. - Bonura - J. Casanova

Pubblicata alla udienza del 7 marzo 1933 AI

Il Cancelliere : E. Casanova

IN NOME DI SUA MAESTÀ VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Tribunale Civile di Trapani sez.Ia composto dai si-
gnori magistrati :

Gambino Cav. Antonino - ff. Presidente

Fregali Cav. Giuseppe - Giudice

Bonura Cav. Ignazio - Giudice

riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n°225 del ruolo
generale di spedizione dell'anno 1932 promossa

DALLA

CONGREGAZIONE DI CARITÀ' di Marsala, appellante, ammessa al beneficio
del Gratuito Patrocinio con decreto del 28 maggio 1934, rappresentata
e difesa dall'Avv. Cav. Uff. Cristoforo Ruggieri

CONTRO

il sig. PROVENZANO ~~ANTONINO~~ ANTONINO, in proprio, e interveniente volon-
tario quale erede universale del defunto fratello Francesco, e quale
procuratore di Provenzano Giuseppe, Giovanni e Vincenza - sposa del
Prof. Quinzi - rappresentati dall'Avv. Proc. Giannitrapani Garibaldi che
li difende assieme all'Avv. Simone Provenzano, appellati.

Alla udienza di spedizione della causa del giorno 28 Gennaio 1935,
il Procuratore legale Avv. Cristoforo Ruggieri prese le seguenti
conclusioni:

PIACIA AL TRIBUNALE

1) Accogliere l'appello proposto dalla Congregazione di Carità di
Marsala, con gli atti sopracitati, avverso la sentenza del Pretore di

2)

molte annualità arretrate, in dipendenza del predetto onere e quindi in definitiva L.2527.80

Il Pretore di Marsala, giudicando in primo grado, ritenne che per l'art.2144 cod.civ.si potessero ripetere soltanto le cinque ultime annualità, e ridusse il debito a L.1227.15

Il Tribunale di Trapani, giudicando in grado di appello, esoluse potesse applicarsi la prescrizione quinquennale alle annualità di cui sopra e sentenziò in tale senso.

Contro la sentenza di appello insorgono i Provenzano col presente ricorso.

MEZZO UNICO

Violazione dei principi di diritto vigente relativi alla prescrizione e particolarmente dell'art.2144 del Codice Civile (art.517 N°3 cod.proc.civ.).

Il giudice di primo grado aveva rettamente giudicato che il pagamento per mese dovuto dai Provenzano per il fatto di essere pagabile ad anno, rientrava nella disposizione dell'art.2144 il quale non prescrive l'obbligazione, ma soltanto le annualità che oltrepassano i cinque anni anteriori alla interruzione. E che il Pretore non avesse con ciò prescritta la obbligazione si deduce dal fatto che ammise (cioè che, del resto, i Provenzano non hanno mai contestato) l'obbligo di pagare le cinque ultime annualità, e quindi l'obbligo di pagare le future.

Il giudice d'appello, facendo una strana confusione fra obbligazione e annualità, ha voluto evitare, ad ogni costo, la assai chiara disposizione dell'ultimo capoverso dell'art.2144 (per quale è sufficiente alla prescrizione il carattere di annualità: "tutto ciò che è pagabile ad anno") e a questo fine si è posto ad indaga-

re la natura giuridica dell'elemosina per messa".

Ma qui esso è caduto in due errori che basterà semplicemente porre in rilievo.

1) La sentenza impugnata, dopo aver escluso che l'elemosina per messa possa avere il carattere di una locazione d'opera, si sofferma sul concetto di una donatio sub modo ai sensi dell'art. 1051 cod. civ. In altre parole il Tribunale di Trapani ritiene che nella compra-vendita del 5 Novembre 1886 si sia celata una donazione, e che l'onere perpetuo per messa sia un peso imposto dal donante al donatario. Ipotesi questa assolutamente assurda e contraria alla verità, non potendosi una compra-vendita, conclusasi dopo un pubblico incanto, e dove quindi l'occasionale compratore non ha alcun merito e nessun speciale titolo di riconoscenza verso il simulato venditore, assomigliare, neppure per analogia, al caso configurato nell'art. 1051.

Che se poi il giudice di appello voleva trarre qualche effetto dalla sua pretesa analogia, esso avrebbe dovuto ricorrere all'art. 1080 per il quale il donante, nel caso d'inadempienza dei pesi imposti al donatario, può proporre la domanda di revocazione. Ma tale estremo - che avrebbe dimostrata l'assurdità della tesi - il giudice di appello non è giunto. Esso si è limitato a richiamare in ispregio alla realtà dei fatti, la figura di una donazione modale simulata, senza portare nessuna luce sul punto controverso e cioè all'applicazione o meno delle prescrizioni delle annualità eccedenti i cinque anni anteriori alla interruzione.

2) Il secondo e più grave errore dell'impugnata sentenza consiste nella già ricordata confusione fra l'obbligazione a pagare annualmente una determinata somma per mese (e lo stesso sarebbe se invece di mese si trattasse di altra prestazione) e l'annualità con la quale si è convenuto di fare il pagamento. L'obbligazione a pagare si prescrive col trentennio, e ove sia (come nel nostro caso) perpetua può sfuggire alla prescrizione con quel ringiovanimento del titolo, come dicevano gli antichi giuristi, che è previsto nell'art. 2136 del nostro Codice. Le annualità invece si prescrivono in cinque anni, nel senso che pur durante l'obbligazione, le annualità eccedenti le ultime cinque si prescrivono.

La sentenza di appello non vuole arrendersi all'evidenza e a questo fine dice cose inesatte. Vi si legge: "E' pacifico che la prescrizione quinquennale, per quanto considerata come breve, non è presuntiva di pagamento come quelle più brevi, ma estintiva della obbligazione".

L'asserzione è erronea. Le prescrizioni brevi degli art. 2138 - 2139 - 2140 prescrivono le azioni e quindi ripongono tutte sopra una presunzione di pagamento. Invece la prescrizione quinquennale dell'art. 2144 prescrive soltanto le annualità dovute per gli anni eccedenti i cinque anteriori alla data della prescrizione. Essa (contrariamente a ciò che dice la impugnata sentenza) non prescrive l'azione diretta a far valere l'obbligazione, ma libera soltanto il creditore per talune determinate annualità. La prescrizione quinquennale, come

è stato osservato da tutti i trattatisti e confermato più volte da codesta Ecc.ma Corte, è una prescrizione parzialmente liberatoria indotta, da un lato, come ~~pecc~~ della negligenza del debitore ad esigere, e, per l'altro, come beneficio a pro del debitore, onde non rimanga oppresso dal troppo grande numero di annualità insolute^v.

Assurda è poi la pretesa della impugnata sentenza di chiamare capitale le varie rate annuali che il debitore deve pagare (e ciò perchè trattasi di messe ed è quindi evidente (sic) che trattasi di capitale....) per concludere che il debitore non può lagnarsi di piegare sotto il peso di un onere che accumulandosi è diventato fortissimo, giacchè egli "paga il capitale con parte del proprio capitale".

Questo rebus è per noi insolubile e certo lo risolverà soltanto la sapienza della Corte annullando l'impugnata sentenza.

AVV. IVANO BONOMI

AVV. PROVENZANO

19 giugno 1934

Caro Procuratore,

Le ho scritto qualche settimana fa circa la sentenza della Cassazione nella causa concernente la lungaggine di Garitta di Marsala.

La sentenza - che ho fatto registrare con L. 140, 10^{te} - capta la sentenza del Tribunale di Trapani e rinviava al Tribunale di Palermo.

Le chiedo se desidero copia autentica della sentenza per riprendere

e concludere a Palermo
la vertenza giudiziaria,
giacché la mia lettera
è andata perduta, ed
ogni nuovo tentativo
la assomma.

Con affettuosi
saluti,



Assegno L.

3523

Mittente


Destinatario

Destinazione

Tassa L. *1/2*

Espresso L.

Firma



È vietato includere valori nelle raccomandate.
L'Amministrazione non ne risponde.

Roma, 24 agosto 1934, XII

Eccellenza,

*Sentenza
20 aprile 1934*

Ho assunto informazioni circa il modo di ritirare il deposito per multa nei ricorsi in Cassazione; Occorre domanda in bollo da lire 3 all'Intendenza di Finanza nella cui giurisdizione è l'Ufficio del Registro presso cui il deposito fu effettuato; è necessario produrre la Bollotta del deposito stesso e l'estratto della sentenza che ne ordinò la restituzione.

La domanda va fatta dal ricorrente.

Pos. esser fatta anche da terza persona autorizzata dal ricorrente con una dichiarazione, in carta libera, di autorizzazione al ritiro dell'importo depositato, con esonero di ogni responsabilità all'Ufficio ~~restituente~~; tale dichiarazione deve essere autenticata da Notaio.

Se il deposito non è stato eseguito dal ricorrente, ma da terza persona che abbia dichiarato di pagare con denaro proprio, in questo caso la domanda va fatta dal detto depositante.

Sono passato alla Segreteria del Consiglio di Stato e dovrò ritornarci domani per ritirare il fascicolo Seghizzi.

Tengo presso di me l'estratto della sentenza Provenzano, e ciò in attesa che Ella mi dia istruzioni sul da farsi.

Ritirato il fascicolo Seghizzi, cosa ne debbo fare? Oggi inizierò la verifica della corrispondenza, da respingerLe.

Con ogni osservanza.

*Dent
L. Abbruzzese*

- 1° Bolletta di pagamento del prescritto
deposito in Data 1° luglio 1933 N° 725
- 2° Ricorso in Cassazione notificato
il 5 luglio 1933
- 3° Sentenza impugnata del
Tribunale Civile di Crapanzani
- 4° ~~Sette~~ copie in carta libera
del Ricorso e della Sentenza impugnata.
- 5° Atti e documenti del giudizio di merito

Deposito eseguito il 10 luglio 1933~~14~~ XI per ricorso
in cassazione avverso sentenza Tribunale Trapani
11 febbraio - 7 marzo 1933, reg. il 22 marzo 1933
n. 1443 tra Provenzano Antonio in proprio
e quale procuratore di Provenzano Giuseppe, Giovanni
e Vincenza contro av. Pace Francesco nella qua-
lità di Commissario Prefettizio Congregazione
Carità di Marsala -
La restituzione ordinata con sentenza Corte di
Cassazione sez. I; 15 febbraio - 20 aprile 1934
Eronerare l'Am. m. della fin. aure in qualsiasi
responsabilità -

In carta semplice - prima autenticata
dal Notaio - e quella di questo legalizzata
dal Pres. Tribunale o Pretore.

8 febbraio 95

Caro Di Pietro,

Primo ~~Costato~~ corso, per

incarico dei fratelli Autorisimo e
Simeone Provenzano di Marsala,
ho fatto ricorso in Cassazione
una sentenza del Tribunale di
Trapani.

La Corte ha cassata la sentenza
impugnata ed ha rinviato al
Tribunale di Palermo.

Da l'avv. Simeone Provenzano
mi prega di mandare a te
la copia conforme all'originale
della sentenza della Cassazione
perche tu riapra la causa
davanti al Tribunale di Palermo
che decidera ^{anche} sulle spese.

Se tu credi di accettare devi
rivolgerti al sig. Autorisimo
Provenzano di Marsala. Io ho

ritirato dalla Cappazione il
giaccolo che tengo a tua
disposizione.

Lieto dell'occasione
per inviarti messaggi
cordiali saluti,

credimi

Amo

Av. an. Biagio De' Pietro

Via Ingham 4

Palermo

ON. AVV. PROF. BIAGIO DI PIETRA

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

AVV. PAOLO DI PIETRA

PROCURATORE LEGALE

VIA INGHAM, 5 - PALERMO - TELEF. 14-803

S.E.L'AVV. IVANOE BONOMI

Piazza Della Libertà 4

R O M A

Caro Bonomi,

Ricevo con piacere la tua lettera dell'8 corrente con l'al= ligata sentenza della Cassazione, nello interesse dello amico Proven= zano, che annullò la sentenza del Tribunale di Trapani contro la Con= gregazione di Carità di Marsala.

In quanto ad assumere il patrocinio della causa in sede di rinvio non ho alcuna difficoltà, e quindi sono a tua completa dispo= sizione e dell'amico Avv. Provenzano. - Scriverò, giusta tua istruzio= ne al Sig. Antonino Provenzano in Marsala per gli accordi opportuni.

Intanto, se tu credi puoi mandarmi il fascicolo degli atti. Ben lieto dell'occasione ti mando i miei più cari saluti.

Palermo 11 Febbraio 1935

Offino

Paolo Di Pietra

ON. AVV. PROF. BIAGIO DI PIETRA

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

AVV. PAOLO DI PIETRA

PROCURATORE LEGALE

VIA INGHAM, 5 - PALERMO - TELEF. 14-803

S.E. l'Avv. Ivano Bonomi

Piazza della Libertà 4

R O M A

Caro Bonomi,

Con la mia ultima dell'11 corrente omisi di dirti che doven-
do notificare la sentenza della Cassazione, di cui io ne ho una copia
legale occorre altra copia, spedizione esecutiva, che ti prego farmi
tenere insieme alle altre carte.

Grazie anticipate ed i miei più cari saluti.

Palermo 14 Febbraio 1935

Affini
Birbicus

AVVERTENZE

La data della ricevuta, le somme ed il numero degli atti depositati devono essere scritti in tutte lettere.

La ricevuta verrà restituita all' Ufficio ritirandosi gli atti e la ricevuta definitiva.

Avv. PIER FRANCESCO CORSETTI

Dr. Proc. CRISTOFORO BARBERIO CORSETTI

Dr. Proc. MARCELLO BARBERIO CORSETTI

Via Valadier, 20

ROMA 14.3.35
TELEF. 32-267

Eccellenza,

ho presentata la mia domanda e qui
unita le rimetto la ricevuta.

Adesso lei dovrà attendere che la
Terreteria le mandi l'avviso per andare
a riscuotere la somma. Ciò però non
accadrà prima di almeno quaranta
giorni.

Inseguì

des

M. Barberio Corsetti

ritirato il
9 maggio 1935

Roma, 18 febbraio 1935

Caro Di Pietro,

Ho ricevuta la tua lettera. Credo proprio che non occorre notificare la sentenza della Corte di Cassazione. Sono andato dal cancelliere che mi ha confermato ~~non~~ potersi ~~fare~~ riassumere la causa davanti al magistrato di rinvio con la semplice citazione ordinaria. La sentenza della Corte si allega al fascicolo e ne fa cenno nella citazione.

Domunque si procede così, e solo taluni avvocati (il ~~giudice~~ ^{giudice} Martini, ad esempio) desiderano, per ~~scrupolo~~ ^{scrupolosa} regolarità, notificare ~~prima~~ la sentenza e in seguito riassumere la causa.

Si risparmia ~~del~~ ~~con~~ la procedura più economica una ottantina di lire, risparmio tanto più apprezzabile in quanto i Procuratori ~~non~~ non anticipano

le spese. Anche su questo
punto è bene tu ti metta
di accordo con il cliente.

Tu manda il fascicolo e
ti saluto caramente.

ON. AVV. PROF. BIAGIO DI PIETRA

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv. PAOLO DI PIETRA

PROCURATORE LEGALE

VIA INGHAM, 5 - PALERMO - TELEF. 14.803

A.S.E.AVV.IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà 4

R O M A

Caro Bonomi,

Mi è pervenuta la tua gentile del 18 corrente con il plico degli atti Sammartano-Congregazione di Carità di Marsala.

Dalla stessa ho rilevato la non necessità di notificare la sentenza della Cassazione, per il giudizio di rinvio. Meglio così, anche per ragione economiche, qui è costume di notificarla, vedremo se vi saranno delle difficoltà che cercherò di eliminare esibendo, se sarà necessario la tua lettera.

Adesso che ho ricevuto il fascicolo degli atti scriverò a Marsala al Sig. Provenzano prendendo gli opportuni accordi.

Con i più cari saluti.

Palermo 22 Febbraio 1935-XIII°

Offina
B. Di Pietro

Portoferrario 25 febbraio 1975

Mio caro Zucchetto
grazie per le copie
dell'atto iscrivito.

Per cortesia a ripartire
solito per Luzzo, per
l'obbligo di notificare
all'assennario la consegna
della prova in seguito alla

la ricchezza e l'ignoranza
credulità delle persone.

Scrisse subito a mio
fratello per accostarsi
con D. Datta, era mirabile
anche

Il mio indirizzo è questo: " "
Portofranco di Genova
Campo di San Pietro. " In tutto
villaggio di Pietro.
L'indirizzo è Portofranco

quella che falso civile
In lotta giungiamo e
correggenti e volenti. In
pompone del fatto e grandi,
ed io di questo traggo
il fascino di questo amore
antipatico che, pure, non
contatta con affettione con
oculazione. Sono uomo gli
stessi uomini, che hanno
reputa portare con bellezza

ECCCELLENZA BONOMI LIBERTA' 4 ROMA

N. 599 di recapito - rimesso al fattorino ad ore 17/11

TELEGRAMMA

Nulla è dovuto al fattorino per recapito
il latore rimette una ricevuta a stampa quando
è incaricato di una riscossione.




320
200

N. E. - Fime - da piegare

ROMA

INDICAZIONI EVENTUALI ABBREVIATE

(Mod. 30 Telag. 1932) 

INDICAZIONI DI URGENZA

Urgente	... = D ...	Avviso di ricevimento postale	... = PCP ...
Urgentissimo	... = UGS ...	Fa proseguire	... = FS ...
Partecipazione urgente	... = PU ...	Fa proseguire pagato	... = PSP ...
Colonna	... = LCP ...	Può raccomandarsi	... = PR ...
	... = LCO ...	Espresso pagato	... = XP ...
Missiva pagata e funzionale	... = RP ...	Da consegnarsi in mano propria	... = MP ...
Telegrammi postali	... = TC ...	Ferma telegrammi	... = TR ...
Avviso di ricevimento telegrafico	... = PC ...	Ferma posta	... = OP ...
Avviso di ricevimento telegrafico urgente	... = PCD ...	Ferma posta raccomandata	... = CPR ...
		X indicata	... = TM ...
		Comunicare solo telegrafico	... = CTA ...

UFFICIO TELEGRAFICO
di
ROMA

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia.
Le tasse riscosse in caso di errore od in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario devono essere completate.
Il destinatario è tenuto a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnare la data e l'ora della consegna del telegramma.
Il destinatario perde il diritto di reclamare in caso di ritardo dalla consegna.

Ct 4 =

Ricevuto il 12/11/11 1 203? Forc
del 140 N. PIZZARI
Ricevente



Le ore si contano sul meridiano corrispondente al luogo mittente dell'Europa centrale, e per telegrammi interni e con vari posti attivi di seguito da una mezzanotte all'altra.
Nei telegrammi ingressi in carico a Roma, il primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello della prima di notte la data, l'ora e minuti della presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO	
					Giorno e mese	Ora e minuti		
	ROMA							
			879	RM	MARSALA	947	12 12 11.15	


RITORNATO LIVORNO SCRIVOLE SCUSI GRAZIE AFFETTUOSAMENTE
= PROVENZANO =

FATEVI CORRENTISTI POSTALI - PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITÀ DEL REGNO - FRA CORRENTISTI PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI MEDIANTE POSTAGIRO, SONO ESEGUITI SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN ESENZIONE DA QUALSIASI TASSA



SENATO DEL REGNO

AVV. CARLO SCOTTI





S. L.
On. Prof. *Manoè Dequomi*
(C.O. S.S.S.A.)

Piazza della Libertà 4

Luisa

Spese
15 febbraio 1934

Cena	L. 10
Per indagine g. b. o	10
Mancia per l'essito.	20

Per copie	L. 0
	22.30

Per registrazione sentenza	140. 10
	<hr/> 203. 40

Chieste per onoraria £ 500

Ricevute in conto dall'avv.
Giuseppe Provenzano nel luglio/1939 £ 300

Spese per 7 copie ricorso e sintesi £ 23,50
....



Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno

SEZIONE CIVILE

N. 2212

R. G. 19 33

Roma GEN. 1934 Anno XII

193 - Anno

Pel disposto dell'art. 537 del Codice di procedura civile, il sottoscritto avvisa la S. V. Ill.ma che S. E. il Primo Presidente ha fissato l'udienza del giorno

15 FEB. 1934 Anno XII per la discussione del ricorso

Provensano Antonino

C.

Conf. me di Carità di Marsala

IL CANCELLIERE

Ill.mo

Signor Avvocato

Bonomi Ivano

Provensano Simone

Piazza Libertà 4

Se il ricorso è connesso ad altro si prega informarne la Cancelleria indicando possibilmente il numero del Registro Generale.

Per il deposito degli atti in Cancelleria e per la consegna delle copie in carta libera della sentenza denunziata, del ricorso, del controricorso e delle memorie da distribuire ai Signori Magistrati, devono essere rigorosamente osservate le avvertenze e norme della Prima Presidenza inserite nel Calendario Giudiziario di Roma.

Basati

Scalfaro del.


Levi P.M.

di Bonomi



CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

PALAZZO DI GIUSTIZIA



23/2
33

Ill.mo Signor

R.R. POSTE
CORTE di CASSAZIONE del REGNO

Avv. *Luigi Bonomi*
Via della Libertà 4

ROMA

Roma, _____

29 SET 1934

La S.V. Ill.ma è pregata di favorire nella
Cancelleria di questa Corte (stanza n. *16*)
per comunicazioni che La riguardano.

Il Cancelliere Capo



1225

Roma li 20 APR 1934 Anno 1917

CORTE DI CASSAZIONE
DEL REGNO

CANCELLERIA

AFFARI CIVILI

AVVISO

di pubblicazione di sentenza nella causa

In esecuzione delle disposizioni regolamentari partecipo alla S. V. che questa Corte, con sentenza pubblicata oggi, ha *decreto e rinviato* al Tribunale di Palermo.

140.20

*Procuratore Antonio
Comp. S. Carità di
Marsola*

La invito ad effettuare, entro venti giorni da oggi, il pagamento della tassa di registro e di quella speciale di bollo, direttamente all'ufficio del Registro atti giudiziari di Roma, e di curare, dopo aver adempiuto a tale formalità, il ritiro dalla Cancelleria degli atti di causa e la liquidazione del deposito della carta bollata per la redazione della sentenza.

Ill.mo
Sig. Avv. *Renzo Bonomi*

Procuratore Simone

IL CANCELLIERE

Per

Copia autentica
per estratto

£ 67. 70
17. 50

£ 85. 20

Pagate il 7 agosto 1934

L. Bonomi

Lentessa

ri'orso

Provenzano

contro

Congrega Marsala

Da ritirare

venedi - 10 agos

sabato 11 agost.

N. 1581 Pro Mervin

Mais contre Filie Aubert

deposittato il 21 maggio
34

Sentenza
Aut Provençain
Cant. Marsat

Amministrazione Postale e Telegrafica
Corrispondenza Raccomandata



Assegno L. *3383*

Mittente *P. P. P.*

Destinatario *P. P. P.*

Destinazione *P. P. P.*

Tassa L. *1.00* Espresso L. Firma *P. P. P.*



È vietato includere valori nelle raccomandate.
L'Amministrazione non ne risponde.

1
Alla Sac. Corte di Cassazione del Regno

Provenzano Autunno, fi' corso di in proprio, e intenzionalmente
volontario quale erede universale del defunto
fratello Francesco, e quale procuratore di
Provenzano Giuseppe, Giovanni e Vincenza mari-
tata Quirici, rappresentato e difeso da G. G.
l'avv. Ivano Bonanni ^{G. G. S. S. S.} e dall'avv. Livio
Provenzano, e domiciliato nella strada del primo in
Piazza della Libertà 4 Roma.

Contro la
Congregazione di Carità di Marsala, rappresentata
dal sig. avv. Pace Francesco di Sebastiano quale
Commissario Prefettizio della stessa

per
annullamento della sentenza del Tribunale
civile di Trapani, pronunciata l'11 febbraio
1935 XI, registrata il 22 marzo 1935, e
notificata ad istanza della Congregazione il
nove aprile corrente anno.

Fatto

con atto pubblico del 5 novembre 1886 Provenzano
Giuseppe comprò, ~~da~~ in un pubblico incanto,
dalla Congregazione di Carità di Marsala, quale
~~commissario prefettizio dell'Intendente di Trapani~~ alcuni
lotti di un fabbricato pagandone il relativo

Il giudice di primo grado aveva rettarmente
giudicato che ~~il pagamento per mese dovuto dai Provenzano,~~
per il fatto di essere pagabile ad anno, vien
trava nella ~~disposizione~~ disposizione dell'art. 2144
il quale non prescrive l'obbligazione, ma soltanto
le annualità che oltrepassano i cinque anni
anteriori alla interruzione. E che il Pretore
non avesse con ciò prescritta la obbligazione si
deduce dal fatto che ammise (cioè che, del resto,
i Provenzano non hai mai contestato) l'obbligo
di pagare le cinque ultime annualità, e
quindi l'obbligo di pagare le future.

Ma il giudice di appello, facendo una strana
confusione fra obbligazione e annualità, ha
voluto evitare, ad ogni costo, la assai chiara
disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 2144
(per quel che è ~~caratterizzato~~ ^{sufficiente} ~~dotante~~ ^{per} ~~la~~ ^{alla} ~~prescrizione~~ ^{prescrizione}
~~l'anno~~ ~~il carattere~~ di ~~obbligazione~~ ^{di} ~~annualità~~ : " tutto ciò che
è pagabile ad anno" ~~è a questo fine si~~ ^{e a questo fine si}
indagare la natura giuridica dell'elemosina
per ~~la~~ ^{essa} messa.

Ma qui esso è caduto in due errori che basterà
semplicemente porre in rilievo.

1.° ~~Il~~ La sentenza impugnata, dopo aver escluso
che l'elemosina per messa, possa avere il carattere
di una locazione d'opera, si sofferma sul concetto
di una donatio sub modo ai sensi dell'art. 1154 Cod. Civ.
In altre parole, il Tribunale di Trapani ~~ha~~ ^{tiene} ~~giudicato~~
che nella compra- vendita del 5 novembre 1886 si
è celebrata una donazione, e che ~~il~~ ^{l'opera} ~~è~~ ^{perpetua}

a far valere l'obbligazione, ma libera
 soltanto il creditore per ~~la~~ talune determinate
 annualità. La prescrizione quinquennale, come
 è stato osservato da tutti i trattatisti è ~~completa~~ ^{completa}
~~ma~~ ~~non~~ ~~è~~ ~~una~~ ~~prescrizione~~ ~~parzialmente~~
~~liberatoria~~, ~~in~~ ~~quanto~~, da un lato, ~~corre~~ ~~per~~ ~~la~~
 della negligenza del debitore ad esigere, e, per
 l'altro, corre beneficio a pro del debitore, per
 non rimanga oppresso dal troppo grande numero
 di annualità insolute.

~~È~~ ~~stato~~ ~~affermato~~ ~~per~~ ~~questo~~ ~~che~~ ~~la~~ ~~sentenza~~
~~impugnata~~
 è ~~già~~ ~~la~~ ~~pretesa~~ ~~della~~ ~~sentenza~~ ~~impugnata~~
 sentenza di chiamare capitale le varie
 rate annuali che il debitore deve pagare ~~per~~
 (e ciò perché trattasi di mese, ed ^{equivale} ^{evidente} ^{sic}
 che trattasi di capitale!) ~~e~~ ~~che~~ ~~ogni~~ ~~rate~~ ~~è~~ ~~capitale~~
~~un~~ ~~debito~~ ~~distinto~~ ~~e~~ ~~a~~ ~~se~~ ~~stare~~, per ~~concludere~~
 che ~~trattandosi~~ il debitore non può ~~la~~ ~~guardare~~
 di pigiare sotto il peso di un onere che ~~è~~ ~~diventato~~
 è diventato fortissimo, giacché egli ~~si~~ ~~paga~~ ~~il~~
 capitale con parte del proprio capitale.
 Questo rebus è per noi insolubile, e certo
 lo risolverà soltanto la sapienza e certo
 Corte annullando l'impugnata sentenza.

Antonio Ferreriano di Marsala,
rappresentato come sopra e eletto
mente domiciliato in Piazza (Piazza
Libertà 4) presso l'avv. G. G. Ferreriano
Bonanni; io sottoscritto ^{Giuseppe} ~~Giuseppe~~ ^{Giuseppe}
Giudiziaro adetto alla Pretura
di Marsala ho oggi

per ogni effetto di legge, notificato
un originale del ~~presente~~ ^{presente} ~~presente~~ ^{presente} ~~presente~~ ^{presente}
al sig. avv. Felice Francesco Ferreriano
rappresentante della Congregazione
di Carità di Marsala, quale
residenza in Marsala, nella sua
... in ... ^{partendo}

- Si depositeranno nei modi e termini di legge:
- 1° Copia autentica della sentenza denunciata
 - 2° Fascicolo degli atti e documenti dei due giudizj di merito
 - 3° Bolletta di pagamento del deposito prescritto in data e del seguente ^{prescritto} _{tenere!}
- copiare qui la bolletta*

Delego a rappresentarmi e difendermi in questa causa i sigg. avv. G. G. ^{11.12.1878} Bonomi e Simone Provenzano, con elezione di domicilio in Roma con il primo, Papa della Libertà 4.

Attesto vera la firma qui sopra apposta del sig. ^{Sopra} _{Provenzano} Antonino Provenzano

Atto di notifica

~~Marsala~~ A. Richiesta del signor
 voltare

MINIMO
TESTA

Come è stato accennato nell'esposizione dei fatti, il sigg. Provenzano acquistava ad un pubblico incanto alcuni lotti di un casamento della Congregazione di Carità di Marsala, ~~con l'obbligo di~~ pagarlo. Il giusto prezzo ^{era} risultato da regolare aggiudicazione.

Fra gli oneri derivanti ai compratori e inerenti alla ~~parte~~ parte d'immobile acquistato c'era il pagamento annuale di £ 204 per un lotto e di £ 70, 50 per un altro a favore dell'Arciconfraternita di S. Giuseppe per elemosina di una rata delle messe da celebrarsi nella chiesa di detta Opera Pia.

La Congregazione di Carità di Marsala, che doveva provvedere a ~~incassare~~ incassare, annuo per annuo, ~~il pagamento dell'opera~~ che i Provenzano la somma

si erano con l'atto pubblico di
compravendita, adoperati di pagare
annualmente e in perpetua, ^{di diritto}

~~con questo suo contratto.~~
~~Atti~~ per molti anni questo suo ~~dovere.~~

dovere. Perciò quando di recente ^{provocò}
atti giudiziari d'ritto a costringere

il Provengano a versare le ~~rate~~
~~rate~~ rate annuali arretrate

si sente opporre ~~che~~ sua che

l'ovvero assunto ~~sull~~ atto di compra
dell'immobile sia prescritto, ma

che le rate annuali precedenti gli
ultimi cinque anni ^{dovevano ritenersi} ~~erano~~ prescritte

in virtù della chiara disposizione
dell'art. 2144, che prescrive in

cinque anni ~~tutto~~ ^{le annualità delle rendite perpetue} ~~che~~ ~~è~~ ~~pagabile~~
~~ad~~ ~~avere~~ generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno.

Questa soluzione della controversia
così limpida e giuridicamente esatta
tanto da ~~incontrare~~ venire adottata
senz'altro dal giudice di prima

di un irrevocabile di sig. Fren-
zano, ~~si~~ simulava una
vendita, ma in realtà faceva
una donazione imponendo ai
simulati compratori, in realtà
ai donatori, un peso rappresen-
tato dall'obbligo ~~annuale~~ ^{perpetuo}
di versare annualmente una
determinata elemosina per
di messe.

Come ciò sia contrario alla ^{celebrazione}
realtà lo dimostrano con piena
evidenza i seguenti fatti:

1. La Congregazione di carità
non faceva alcun atto di liberalità
non vendeva al pubblico incanto;
2. La Congregazione non aveva
alcuna ragione di ricorrenza verso

grado, non ~~potrebbe~~ accontentarsi i
secondi giudici che si sono posti
ad esaminare preliminarmente la
natura del giudizio dell'elemosina
per la messa.

Ma qui i secondi giudici sono incorsi
in due ~~errori~~ ^{errori} che basterebbero a rilevare
~~forte verità certe separate~~ rilevare
~~errori nelle due~~

~~dottrina rilevanti~~ perché l'eccezione
regolatrice del diritto voglia ripararsi.

I. Il Tribunale di Trapani escluso
che l'elemosina per messa
possa avere il carattere di una
locazione d'opera, si sofferma
sul concetto di una donatio
sub modo ai sensi dell'art. 1051

In altre parole ^{il Tribunale ritiene} che la consegna
di carità ~~di natura~~ venduta
a pubblico incarico alcuni lotti.

i compratori - comparati casualmente
in una gara pubblica - ne aveva
speciali ~~un~~ obbligo di rimborsarli
come ~~per~~ nelle ipotesi dell'art. 1051.

3° - Il prezzo non era affatto figurativo
ma reale, ^{esso veniva} ~~non~~ stabilito in una
pubblica gara; ^{ed era} ~~non~~ effettivamente
pagato dai compratori.

Tutto ciò esclude si tratti di una
donazione modale simulata dove
(come si insegna la ^{più recente} giurisprudenza)
il prezzo è indicato e solo figurativo.

~~Il corrispettivo del prezzo è~~
~~il prezzo~~ ^{ma i pesi imposti sono l'aversario della donazione.}
~~che il compratore deve pagare~~

Ma anche se la tesi del
del Tribunale di Trapani dovesse
- contro verità e contro realtà -
~~essere~~ ritenuta ^{per danno ipotetico} esatta, ~~non~~ ben
altre ~~dovrebbero~~ essere le conclusioni
doverano

che ~~avrebbe dovuto~~ ^{avrebbe dovuto} ~~trarre~~ la lunghezza ^{di}
di barità donante e verso i
Provenzani donatari. Il donante,
verificandosi l'inadempimento
dei pesi imposti al donatario,
~~potrebbe~~ ^{può} proporre la domanda
di revocazione della donazione
(art. 1080 Cod. Civ.). Perché la Corte
appellata non ha tentato questa
via teneraria? Evidentemente
perché essa stessa ritiene
che voler considerare l'atto
di compra-vendita
come una donazione modale
simulata è un assurdo che
non può reggere alla prova
dei fatti. ~~Quindi~~ ^{Quindi} dunque è la conclusione
a cui ~~viene~~ ^{si giunge} ~~per~~ ^{per} ~~la~~ ^{la} ~~sentenza~~ ^{la sentenza}
~~che~~ ^{che} ~~si~~ ^{si} ~~tratta~~ ^{tratta} ~~di~~ ^{di} ~~una~~ ^{una} ~~donazione~~ ^{donazione}
su questo punto la sentenza impugnata.

2. Ma non solo la conclusione
è erronea, ma del tutto inutile
e superflua.

~~Essi infatti~~ Nella causa infatti non
era in questione l'aprire per mantenere
la prestazione annuale. I Procuratori
non hanno mai sostenuto che
~~esista~~ l'obbligazione a pagare il
canone annuale ~~per~~ alla confraternita
di S. Giuseppe (e per essa alla
congregazione di carità) fosse estinta
col decorso di ~~dieci~~ cinque anni
annualità pagata. Essi cioè non
hanno ~~chiesto~~ invocato la prescri-
zione estintiva della obbligazione
nel quale caso una indagine sulla
natura dell'obbligazione sarebbe
stata giustificata. Essi si sono
limitati a chiedere in base
all'art. 2144 Cod. Civ. ~~che~~ ^{di essere liberati dalle} annualità
arretrate, eccedenti i cinque
anni dalla richiesta a pagare.

sia dichiarate estinte per
prescrizione, giacché questa è
la pena a cui soggiace il
creditore negligente.

La sentenza impugnata & non
si rende conto che si può in ante-
wore un obbligo a pagare
determinate annualità (e
mantenerla ^{anche in perpetuo}) e nello
stesso tempo ^{nello stesso tempo} prescrivere
non pagate ~~non pagate~~ le annualità
~~non pagate~~ oltre i cinque
anni.

Il fatto stesso che per
gli ultimi cinque anni ^{non}
c'è liberazione dal pagamento ^{non}
di pagare ~~non deve~~ ^{non}
che non si estingue l'obbligo ^{di}
ma si ~~est~~ libera soltanto ^{diminuzione}
creditor per le annualità ^{il}
i cinque anni dalla interruzione ^{precedenti}.

La sentenza impugnata scrive: ¹⁵
facifica che la prescrizione quinquen-
nale, per quanto univocamente ^{come}

breve, non è presuntiva di paga-
mento come quelle più brevi, ma
estintiva dell'obbligazione.

L'asserzione non è esatta. Le
prescrizioni brevi degli art. 2138-2139
2140 - prescrivono le azioni ^{estinte}

~~in~~ ~~alcune~~ ~~categorie~~ ~~in~~ ~~indicate~~
quindi riposano tutte sopra
una presunzione di pagamento.

La prescrizione quinquennale ^{del}
2144 ~~non estingue~~ ^{prescrive} ~~che~~ ^{soltanto} le annuità

doventate per gli anni eccedenti
cinque ~~da~~ dalla data della ^{intervenzione}

~~non estingue~~ ^{prescrive} l'azione ^{di retta a far valere}
l'obbligazione, ^{per} ~~ma~~ ^{libera} ^{il} ^{credito}

per ~~non~~ ~~per~~ ^{soltanto} quelle annuità
che precedono un determinato numero
di anni.

La prescrizione quinquennale, come
è stato bene osservato, è una vera
prescrizione ^{parzialmente} liberatoria, indotta, da
un lato, come pena della negligenza
del debitore ad esigere; e, per l'altro,
come beneficio a piè del debitore,
onde non rimanga oppresso dal
numero delle annate insolute.

È qui ~~si~~ viene in acconcio rilevare
un altro errore dell'impugnata sentenza.

~~Decisa~~ Per ~~evitare~~ ~~la~~ chiara disposizione
dell'art. 2144 la sentenza del Tribunale
di Gravina ~~ha dovuto negare il~~
~~carattere di una~~ ~~cessante~~
cessante perpetua, alla ~~per~~ ~~una~~
annuale che il compratore
dell'immobile si è assunto,
~~e così~~ ~~giustamente~~

che ~~l'onere~~ ~~di~~ ~~affermare~~
che a un onere annuale per mese non

è evidentemente un arcepario di interessi,
ma è arcepario di capitale per
quanto costituito su di un fondo,
ma è capitale esso stesso, e ogni
prestazione annua di tal genere ha
carattere di debita distinto e indi-
pendente l'uno dall'altro. » G. Spingano

La sua asserzione ~~è~~ di chiara
evidente senza dimostrazione
~~estreme~~ conseguenze, la
sentenza arriva a definire la

~~la~~ somma annua che si ~~deve~~
debbono all'Arciparato ~~di~~
di S. Giuseppe un debito pagabile
a rate, il quale debito ~~non~~
è un solo debito, ma tanti
debiti quante sono le rate !!!

Cotesti ~~errori~~ cavilli creati per
~~evitare~~ di ~~evitare~~ evitare le
disposizioni dell'art. 144, non resistono
ad un ~~esame~~ esame approfondito.

~~Il compratore del fondo ha~~

saldata il suo debito verso il vendi-
tore sborsando il prezzo. Egli non
è accolto di pagare quei carichi,
oneri, pesi, etc che gravavano
sul fondo ~~o di cui ha preso~~
~~acquisto~~ ^{che indicati nell'atto di} ~~acquisto~~ ^{compra} è questo un

I pesi, oneri, carichi, ~~che pesano~~
~~sul fondo~~ ^{rendite} vitalizie o perpetue
prestazioni in natura o in denaro,
che gravano ^{annualmente} sopra un fondo
che il compratore si addossa con
lo stesso atto di compra vendita (e il
caso è frequentissimo e comune) sono
regolati ~~dagli~~ giuridicamente - agli effetti
della prescrizione - ~~dal~~ dagli art. 2136 e
2144 del nostro Codice. Chiudersi se
essi sono capitale o arcepsori, se
sono debito a rate, se ogni rata
è un debito a se stante e, ~~inutile~~
oltre che erroneo, inutile.

oggetti, incombentente.

L'art. 1236 dice che le rendite
o le prestazioni annue di qualunque
natura ^{personale} durate più di trent'anni,
indica il modo per evitare la prescri-
zione trentennale, cioè per ^{prescri-} rinnova-
re il titolo come dicevano gli
antichi giuristi. L'art. 1244 ^{non} parla
di ~~queste~~ rendite perpetue e vitalizie
e di ~~queste~~ prestazioni; ~~o~~ ^{ovvero} ~~o~~ ^{ovvero}
canoni pagabili ad anno, ma
~~si~~ ^{parla} delle ~~loro~~ loro annualità
le prescrive col decorso di ~~cinque~~ ^{cinque} anni, e
cioè il sistema è completo: l'obbligazione
dura trent'anni e, ^{con} stabilito che sia perpetua, se ^{obbligazione} si è
oltre i trent'anni; ^{non} ~~non~~ ^{durare} ~~durare~~
invece si prescrivono col annualità
di cinque anni, nel senso che
le ultime cinque annualità ^{precedenti} ~~precedenti~~
precedenti l'interruzione possono essere ripetute.